


PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA

*REGOLAMENTO SPECIFICO DI SETTORE
PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA*
AREA CONTIGUA
ANNO 2013/2014/2015



Approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n 47 del 28/06/2013
Area Vigilanza e Gestione Faunistica / Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia
Occidentale- Sede Operativa Vigilanza- Via Olma n. 3 Sala Baganza (PR) – tel. e fax 0521/833440
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA NEL TERRITORIO DELL'AREA CONTIGUA

Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività venatoria nell'Area Contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega costituiscono applicazione integrata e coordinata dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree Protette, di cui alla L. 6.12.1991 n.394, alla L.R. 17/02/2005 n.6, alla L.R. 23/12/2011 N. 24 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla L. 11.2.1992 n.157 e alla L.R. 15.2.1994 n.8 modificata dalla L.R. 16.02.2000 n.6, nonché del Regolamento Regionale 27.05.08 n.1 e delle Norme di Attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco Boschi di Carrega ed approvato con atto di Giunta Regionale n. 2002/1236 del 15/07/2002.

ART. 2

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

Nell'area di Parco in conformità alla normativa vigente, l'attività venatoria è vietata. Alla gestione faunistico/venatoria dell'Area Contigua (complessivamente di circa 1390 ettari) provvede l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, di seguito indicato come Ente di Gestione, in forma diretta, previa intesa con la Provincia, in conformità anche con la LR 6/2005 art. 38.

Nell'Area Contigua l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente regolamento in accordo con gli indirizzi ed i criteri adottati dalla pianificazione faunistica provinciale (PFV 2001-2006 e successivi, Delibera di GP n. 532/12). Le modalità, ferme restando le indicazioni generali pubblicate sul Calendario Venatorio Regionale e Provinciale, verranno richiamate per l'annata venatoria 2013/2014 dal Calendario Provinciale.

ART. 3

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di approvazione del presente regolamento di durata biennale (stagione venatoria 2013/2014/2015), avviene secondo il disposto dell'art. 12 e dell'art.6 comma 4 lettera h della L.R. 24/2011.

ART. 4

TABELLAZIONE

L'Area Contigua soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti la specificazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, poste ad una distanza di non più di 200 metri l'una dall'altra, riportano la dicitura ZONA SPECIALE DI CACCIA IN PREPARCO - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente di Gestione del Parco. Le zone dell'Area Contigua escluse alla caccia ed il confine perimetrale del Parco sono tabellati a cura dell'E.d.G.

La tabellazione effettuata antecedentemente alla approvazione della L.R. 6/2005 è valida anche agli effetti del presente regolamento, il termine Preparco riportato sulle tabelle è da leggersi come omologo di Area Contigua.

ART. 5
VIGILANZA VENATORIA

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, come da art. 27 comma 26 L.R.24/2011 ed a tutti i soggetti indicati all'art. 27 comma 27 L.R.24/2011.

ART. 6
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi), o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'E.d.G., può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite dal Piano di Gestione e Controllo del cinghiale (delibera n. 20/04 CE Parco Boschi di Carrega) e dalla normativa vigente e sotto la propria diretta responsabilità e controllo. I piani di controllo, elaborati ed approvati dall'E.d.G. del Parco, devono essere inviati all'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, che deve esprimere il proprio parere in merito.

L'E.d.G. organizza le operazioni di cattura ed i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del personale del Parco o in subordine da persone nominalmente all'uopo autorizzate dal Parco stesso, come previsto dalla L. 394/1991 e s.m., dalla L.R. 6/2005 e dalla L.R. 8/1994 e s.m., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge e aventi le caratteristiche riportate nel Piano di gestione sovrarichiamato. L'E.d.G. per organizzare al meglio la gestione dei piani di controllo, potrà emanare ulteriori specifiche direttive.

In ogni caso il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari, o per altre cause, ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 e della LR 6/2005.

Il controllo va esercitato mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ecologici e, soltanto in caso di inefficacia di tali metodi, ricorrendo agli abbattimenti. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Reg. CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del Reg. Reg. 1/2008 e nel rispetto della Delibera di Comitato Esecutivo n. 18 del 15/03/2013 e di tutti gli atti cogenti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 7
PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI CACCIA SPECIALE

L'esercizio dell'attività venatoria si svolge in una zona dell'Area Contigua situata nei Comuni di Sala Baganza e Fornovo ed ha una superficie complessiva di circa 715 ettari. Per la individuazione della zona si considerano i seguenti confini:

dal nucleo del paese di Sala Baganza, Strada delle Anime fino alla Gruzza, poi lungo la strada del Castellaro fino alla Cortaccia, a Via di Vittorio e lungo la comunale per San Vitale Baganza, fino al prosciuttificio Fontana escluso. Proseguendo fino alla Strada del cimitero, lungo la comunale per Neviano de Rossi, fino al confine comunale con Fornovo. Da qui per la Bovaia, Buca della Volpe, Ca' Nuova, Cafragna, fino al Rio Solvara.

ART. 8
ACCESSO VENATORIO ALL'AREA CONTIGUA

L'accesso dei cacciatori avviene in base alla programmazione delle presenze, riservando l'accesso prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'Area Contigua secondo il seguente ordine di preferenza, in conformità anche al PFVP vigente:

- I residenti nei territori del Parco e dell'Area Contigua.
- I residenti dei Comuni che abbiano parte del proprio ambito amministrativo ricompreso nel territorio del Parco e dell'Area Contigua (Sala Baganza, Collecchio, Fornovo).
- I proprietari di terreni all'interno dell'area di Parco e dell'Area Contigua, pur se non residenti
- I residenti negli altri Comuni della Provincia territorialmente competente
- I residenti nelle altre Province della Regione o in altre Regioni.

ART. 9
DENSITÀ VENATORIA

La densità venatoria è stabilita nel rapporto tra superficie del territorio cacciabile (espresso in ettari) ed il numero di posti caccia, con il valore di 1/18 con esclusione per la stagione venatoria 2013/2014 dei cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale, appartenenti alle squadre per la caccia al cinghiale in braccata o ai gruppi di girata, approvati dalla Provincia per il territorio di competenza, in conformità all'art 11 comma 3 del Regolamento Regionale n. 1/08, in quanto, nel periodo di contemporaneità con altre forme di caccia, praticanti la attività venatoria in specifiche giornate settimanali ed in modo esclusivo.

Visto che la superficie cacciabile nel territorio dell'Area Contigua risulta essere di ettari 715, cui vanno aggiunti ettari 444 di Zona di Rispetto aperta alla caccia al Cinghiale (art. 13), per un totale di 1159 ettari di territorio destinato alla caccia programmata, l'accesso sarà riservato ad un numero di cacciatori non superiore a 64.

ART. 10
TESSERINO DI AMMISSIONE

Per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori autorizzati all'accesso venatorio nella zona di caccia del Preparco di cui all'art. 8, è previsto apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'E.d.G.

Le domande di ammissione per l'annata 2013/2014 devono essere presentate nei giorni 26 Luglio dalle 17.30 alle 20.00 e 27 Luglio 2013, dalle 10.30 alle 13.00 presso gli uffici del Servizio Vigilanza dell'Ente di Gestione, Centro R. Levati, Via Olma 3 – Sala Baganza (tel. 0521/833440) .

La graduatoria degli accessi sarà esposta entro il 3 Agosto 2013 presso il Centro R. Levati e all'Albo Pretorio del Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco (Sala Baganza).

Le domande pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui le domande pervenute al Parco fossero superiori al numero massimo di cacciatori ammissibili, fatto salvo l'ordine di preferenza di cui all'art.8, sarà riconosciuta priorità di accesso sulla base dei seguenti criteri:

- data e ordine di presentazione della domanda;
- attività volontaria prestata e dichiarata sulla domanda in occasione di censimenti, catture e rilasci, miglioramenti ambientali, piani di contenimento, ecc..., sia nel territorio del Parco, che dell'Area Contigua;
- partecipazione dichiarata sulla domanda alla caccia in Area Contigua nelle annate precedenti, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.

Le giornate di caccia ed i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti e nel tesserino rilasciato dal Parco. E' fatto obbligo per chi proviene nella stessa giornata di caccia, da ambiti diversi dall'Area Contigua, di "depositare" prima dell'accesso alla stessa, eventuali capi di fauna abbattuta, annotando il deposito sul tesserino venatorio regionale.

A chiusura della stagione venatoria, il tesserino unitamente alle schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti, dovrà essere riconsegnato al Parco entro e non oltre il 1° Marzo 2014 (per la stagione venatoria 2013/2014). L'E.d.G. escluderà per la stagione venatoria successiva coloro che non avranno riconsegnato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione, il tesserino rilasciato dal Parco e le schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti.

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'E.d.G. delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia al Servizio di Vigilanza dell'E.d.G. medesimo.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino venatorio, di cui al presente articolo, in ritardo rispetto alla data del 1° Marzo, per essere ammessi a partecipare alla stagione venatoria successiva, dovranno versare al Parco un contributo suppletivo di € 30,00.

L'Ente di Gestione potrà prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento della attività venatoria (art.16 L. 394/91, art.38 L.R. 6/2005, art.3 comma 11 e 12 L.R. 24/2011).

Prima dell'inizio della stagione venatoria 2013/2014 e sulla base delle indicazioni specificate nella graduatoria degli accessi, i cacciatori ammessi dovranno recarsi presso la sede del Parco per ritirare il personale tesserino, che sarà rilasciato dietro pagamento di una quota fissa di € 60, 00 a carico dei cacciatori che saranno ammessi a svolgere attività venatoria nell'Area Contigua. Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di Gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici nell'Area Contigua. La quota dovuta dai cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in squadra (braccata) viene stabilita in € 100, 00 per ogni cacciatore. La quota dovuta dai cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in gruppi di girata viene stabilita in € 100, 00 per ogni cacciatore.

Il contributo dovuto dai cacciatori ammessi alla caccia al Cinghiale viene stabilita in ragione delle quote in vigore in altre aree contigue provinciali e in ragione del rimborso delle spese tecniche per il possibile utilizzo (concordato con l'E.d.G) del Centro di Raccolta del Parco per il trattamento delle carcasse degli animali abbattuti.

I cacciatori si impegnano a collaborare in attività riguardanti la gestione faunistica, anche al di fuori del periodo di caccia (censimenti, catture, osservazioni, piani di contenimento....).

ART. 11 **SPECIE CACCIABILI E CARNIERE**

In considerazione delle attuali conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, quelle cacciabili nell'Area Contigua nelle stagioni venatorie contemplate dal presente regolamento sono:

Fagiano (*Phasianus colchicus*) **solo il maschio**

Lepre comune (*Lepus europaeus*)

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica stanziale e comunque non più di un capo di lepre.

In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può abbattere complessivamente più di due capi di lepre e più di tre capi di beccaccia.

Il Cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile secondo le modalità determinate nel presente regolamento agli art.13 e 14.

Per la stagione venatoria 2014/2015 sarà possibile inserire la caccia al fagiano femmina o la caccia in selezione al capriolo, qualora dai dati dei censimenti organizzati dal Parco nell'Area Contigua,

emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria.,

ART. 12 **PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA**

I periodi generali di attività venatoria sono fissati dal Calendario Provinciale e Regionale, con le seguenti disposizioni:

- giornate di caccia alla stanziale: non più di 3 alla settimana, a scelta, a partire dalla terza domenica di Settembre, con esclusione del mercoledì che verrà dedicato alla sola caccia al Cinghiale.

Dal 15 Settembre 2013 al 29 Settembre 2013, l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica fino alle ore 13.00.

- Orari di caccia: orario di inizio secondo il Calendario Provinciale previsto per la caccia alla stanziale ed orario di termine alle 13.00.
- Per la stagione venatoria 2013/2014 la Lepre comune (*Lepus europaeus*) è cacciabile fino al 18 Novembre 2013, il Fagiano maschio fino al 28 Novembre 2013, la Beccaccia fino al 28 Novembre 2013 esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.

ART. 13 **MODALITA' PER LA CACCIA AL CINGHIALE**

Benché la caccia al Cinghiale in Area Contigua debba essere esercitata di norma con il metodo della girata, per ragioni di efficacia e di residenza dei cacciatori ammessi, la caccia potrà essere esercitata anche in battuta o braccata in squadre organizzate, composte da cacciatori aventi diritto ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n.1/08. Dette squadre dovranno essere composte in esercizio da un minimo di 15 cacciatori, fino ad un massimo di 40; non è consentito l'uso di un numero di cani superiore a 6. La squadra sarà composta per almeno il 70% da residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco e dall'Area Contigua.

Nel caso in cui più di una squadra avente diritto facesse domanda per accedere all'esercizio in Area Contigua, l'accesso al prelievo, in ragione della dimensione del territorio cacciabile e della tipologia di caccia, sarà riservato ad un massimo di due squadre per ogni stagione venatoria ed avverrà secondo una graduatoria stabilita dall'Ente Parco sulla base di:

- attività volontaria prestata e dichiarata sulla domanda in occasione di censimenti, catture e rilasci, miglioramenti ambientali, piani di contenimento, ecc., sia nel territorio del Parco, che dell'Area Contigua;
- partecipazione dichiarata sulla domanda alla caccia in Area Contigua nelle annate precedenti, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.

Le eventuali due squadre eserciteranno l'attività venatoria in modo alternato nelle giornate consentite, è compito dei caposquadra concordare con l'Ente di Gestione un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente.

Durante la caccia al Cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

E' compito del Caposquadra provvedere ad organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia collettiva al cinghiale.

Giornate di caccia: dal 2 Ottobre al 23 Novembre 2013 non più di due alla settimana fisse (mercoledì e sabato, di cui il mercoledì per la caccia in braccata e il sabato per la caccia con il metodo della girata, come da "Sesto provvedimento" sottoriportato).

Dal 27 Novembre al 14 Dicembre 2013 due giornate fisse alla settimana (mercoledì e sabato per la sola caccia in braccata).

Orari di caccia: come da Calendario Venatorio Provinciale.

Per quanto riguarda la caccia al Cinghiale, l'E.d.G. si riserva di richiedere ed emanare eventuali provvedimenti integrativi a quelli già previsti nel presente regolamento e di seguito elencati.

Primo provvedimento: nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra (battuta/braccata) potrà avvalersi della collaborazione di due conduttori di cani, scelti tra cacciatori appartenenti alla squadra e con non più di 4 cani, per la ricerca, lo scovo e l'abbattimento dei cinghiali. Detta azione di caccia dovrà avvenire con modalità che non arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema ed in ogni caso con il minor disturbo possibile e dovrà essere comunicata preventivamente al Servizio Vigilanza del Parco. Il Parco nominerà antecedentemente all'apertura del periodo venatorio ed in accordo con il Caposquadra, un elenco di n. 6 cacciatori autorizzati all'accesso nella Zona di Rispetto. Dette azioni potranno avvenire solo a conclusione della caccia con il metodo della girata (dal 27 Novembre al 14 Dicembre 2013).

Secondo provvedimento: la caccia in forma collettiva al Cinghiale in Area Contigua, non è consentita su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

Terzo provvedimento: è vietato a chiunque, appartenenti alla squadra del Cinghiale e non, compiere atti aventi lo scopo di impedire la normale movimentazione dei cinghiali, salvo che non si tratti di interventi autorizzati dal Parco, a scopo di tutela delle coltivazioni.

Quarto provvedimento: è fatto obbligo per ragioni di carattere sanitario ed in ottemperanza al Regolamento Regionale 27/05/2008 n.1, eseguire i dovuti accertamenti biometrico/sanitari, attraverso misurazioni e campioni biologici su tutti gli animali abbattuti dalla squadra durante ogni singola giornata di caccia al cinghiale. Il Caposquadra o altro cacciatore da lui delegato, sotto la supervisione tecnico/scientifica del Parco, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; la documentazione in copia, dovrà essere consegnata settimanalmente al Parco, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate.

In caso di sospetto ferimento, il Caposquadra è tenuto ad avviare le procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 20 del Reg. Reg.1/2008.

Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) e dopo autorizzazione ad accedere rilasciata dal Parco stesso.

Quinto provvedimento: nell'Area Contigua è vietata ogni forma di pastorazione.

Sesto provvedimento: in relazione alla richiesta fatta pervenire dalla Provincia di Parma con prot.66186/09, in merito alla necessità di "ridurre i danni registrati nel Parco e nei terreni limitrofi", anche nel presente regolamento per assicurare ulteriori idonei interventi gestionali, per l'annata venatoria 2013/2014 si ritiene di svolgere azioni di caccia con il metodo della girata.

Le modalità di esercizio, nel rispetto della densità venatoria di cui all'art.9 del presente regolamento, in riferimento all'allegato tecnico del Reg. Reg. 1/2008 saranno le seguenti:

- il prelievo venatorio del Cinghiale nell'Area Contigua è consentito da parte di un gruppo di girata, individuato all'interno della squadra di braccata di cui al comma 1 art.13 del presente regolamento e/o eventualmente e in modo alternato, da altro gruppo riconosciuto ai sensi di legge; sarà compito dei Caposquadra concordare con l'Ente di Gestione, un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente. Gli stessi dovranno altresì provvedere ad organizzare l'informazione delle alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al Cinghiale
- la caccia in girata è consentita dal 2 Ottobre al 23 Novembre 2013, nella giornata del sabato, con orario venatorio come da Calendario Venatorio Provinciale;

- facendo riferimento al presente art.13 comma 11, l'E.d.G. per la stagione venatoria 2013/2014 stabilisce di "ammettere ed alternare due squadre di girata nelle giornate consentite, in modo da rendere il prelievo più efficace";
- la zona di girata assegnata può venire individuata dall'Ente di Gestione all'interno della perimetrazione di cui all'art.7 nella zona a sinistra della strada comunale che dalla frazione di Maiatico conduce alla Bovaia con inclusione della Zona di Rispetto, con la seguente modalità " nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra potrà disporre una azione di girata, solo previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte del Servizio di Vigilanza del Parco, da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo alla gravità della situazione"; in alternativa l'Ente di gestione potrà stabilire per ragioni di carattere gestionale, di circoscrivere l'azione di girata al territorio della sola Zona di Rispetto;
- il gruppo di girata è composto da n.1 conduttore di cane da limiere, responsabile del gruppo e da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di legge; ad ogni singola azione di girata partecipa il conduttore di cane da limiere ed un numero variabile da 4 a 10 cacciatori;
- a norma del Reg. Reg. n. 1 del 27/05/2008 "Regolamento per la gestione degli Ungulati in Emilia Romagna", potranno partecipare all'azione di girata un massimo di due invitati, designati dal conduttore e comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), e), f), h);
- il conduttore, o un suo sostituto appositamente designato, compila preventivamente per ogni azione di girata un'apposita scheda di presenza e al termine della azione di caccia un'apposita scheda di abbattimento;
- i partecipanti alla caccia al Cinghiale con il metodo della girata, verranno designati (al fine di garantire l'efficienza delle azioni di caccia) dal Caposquadra responsabile del gruppo. Restano altresì valide le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto, quinto provvedimento del presente articolo e sopra riportate.

Prima dell'inizio della stagione venatoria, è fatto obbligo per il Caposquadra, di consegnare al Servizio Vigilanza del Parco, l'elenco dei cacciatori appartenenti alla squadra di girata e gli specifici requisiti di legge (lettere c, e, f, h – comma 1 art. 2 Reg. Reg. 1/2008), nonché la certificazione della abilitazione ENCI per i cani utilizzati nelle azioni di caccia.

E' compito del responsabile del gruppo di girata provvedere ad organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale con il metodo della girata, vista altresì la concomitanza nella giornata di caccia al cinghiale, con le altre forme di caccia autorizzate.

L'Ente di Gestione si riserva la possibilità di ulteriori limitazioni qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo.

ART. 14

PRELIEVO DEL CINGHIALE ATTRAVERSO LA CACCIA DI SELEZIONE

La presente disposizione avviene nel rispetto degli art.11 e 12 del Reg. Reg. n. 1 del 27/05/2008 e degli obiettivi di pianificazione del Piano Faunistico Provinciale 2007-2012 (ancora in vigore ai sensi della delibera di G.P. n. 532/12)

Il prelievo del Cinghiale in selezione., ad integrazione della modalità indicata all'art.13, avrà lo scopo di facilitare la finalità individuata dal PFVP, che include l'Area Contigua nel comprensorio di collina, avente come densità obiettivo 0 capi/100 ha.

Benché con questa densità obiettivo, non si ritenga di dover impostare il piano di prelievo in selezione sulla base di censimenti esaustivi, si ritiene comunque di commisurare il piano stesso alle stime di presenza effettuate nella primavera 2013, al lavoro di verifica del prelievo condotto durante la stagione 2012/2013 e sulla base della quantificazione dei danni registrati nel corso dell'ultima annualità.

Il prelievo del Cinghiale in selezione, verrà preferibilmente assegnato a cacciatori di selezione iscritti alla squadra (braccata/girata) di cui all'art.13; in subordine agli iscritti alle squadre o gruppi di girata, dando priorità di assegnazione dei posti disponibili a cacciatori di selezione che già collaborano con il Parco, esercitando la caccia in selezione al Cinghiale e partecipando ai censimenti del Capriolo ed alle attività di gestione faunistica (vedi Allegato Tecnico).

L'accesso dei cacciatori di selezione avverrà comunque nel rispetto del presente regolamento, sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione, come riportato nell'allegato tecnico.

I restanti posti (se rimanenti) verranno assegnati ai cacciatori di selezione nel rispetto del precedente art. 8, fino ad un limite massimo di 15 cacciatori/die.

Per la caccia in selezione vengono individuate delle parcelle di dimensione sub territoriale possibilmente coincidenti con le attuali parcelle di censimento per il capriolo, articolate in zone.

Il Parco si riserva di assegnare ad ogni cacciatore di selezione, un numero definito di fascette per il contrassegno del capo abbattuto.

Per consentire il proseguimento della caccia di selezione anche nel Gennaio 2014 nel periodo indicato dal calendario venatorio regionale, le domande di ammissione e la graduatoria relativa, saranno considerate valide a tutti gli effetti anche per la mensilità indicata.

Per la stagione venatoria 2013/2014 la domanda di ammissione alla caccia di selezione dovrà avvenire su apposito modulo predisposto dal Parco ed essere consegnata entro e non oltre l'inizio della attività venatoria specifica, presso gli uffici del Servizio Vigilanza dell'Ente di Gestione, Centro R. Levati, via Olma 3 (tel. 0521/833440).

La partecipazione alla caccia di selezione avverrà dietro pagamento di una quota di euro 100, 00 (cento/00) a carico dei cacciatori che saranno ammessi alla caccia in selezione stessa (art.38 L.R. 6/2005), come contributo economico commisurato alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli ungulati. La graduatoria di ammissione verrà resa pubblica dall'Ente di Gestione, in tempo utile per l'inizio della attività venatoria e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco e presso il Centro R. Levati sede del Servizio Vigilanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Le giornate di caccia ed i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente dopo l'abbattimento sui documenti previsti dalle leggi vigenti.

Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di Gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici nell'Area Contigua. L'E.d.G stabilirà altresì una quota a carico del cacciatore, per ogni capo abbattuto, quale contributo dei cacciatori in selezione alle spese di gestione e organizzazione (art.12 Reg. Reg. 1/2008), vedasi Allegato Tecnico.

Prima dell'avvio della caccia di selezione, il Parco comunicherà alla Provincia l'elenco degli ammessi al prelievo selettivo.

Tempi e modalità della caccia in selezione, vengono riportati nell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La caccia di selezione verrà attuata attraverso la individuazione dei capi da abbattere e secondo le modalità previste nel presente regolamento. I capi da abbattere vengono preventivamente comunicati alla Provincia dal Parco, nei tempi stabiliti dal Reg. Reg. 1/2008.

Al 30 Novembre 2013 l'Ente Parco valuterà lo stato di attuazione del piano di prelievo e le modalità di continuazione dello stesso, al fine di incentivarne l'efficienza nel mese di Gennaio 2014.

L'Ente di Gestione si riserva, in ragione del carattere sperimentale della caccia al Cinghiale in selezione, di apportare tramite propri e separati atti, modifiche o integrazioni non sostanziali all'Allegato Tecnico in ragione di eventuali problematiche che dovessero sorgere e si rendessero necessarie al fine di migliorarne la pratica gestionale e il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale ha indicato.

ART. 15

AREE ESCLUSE ALL'ATTIVITÀ VENATORIA

Nell'Area Contigua esclusa all'attività venatoria permane la Zona di Rispetto, precedentemente istituita e come da cartografia del PTP ed in cui dall'anno 2004/2005 è stata inclusa l'area denominata "Rive di Foglia" e successivamente l'area corrispondente al "Podere Beneficio". Complessivamente l'area esclusa alla attività venatoria è di circa 684 ettari.

ART. 16

CENSIMENTI E MONITORAGGI

Tutte le operazioni venatorie dovranno essere sottoposte a monitoraggio (sforzo di caccia, tableaux, ecc.) con particolare rilevanza per i censimenti, per la conservazione di alcuni reperti (epifisi ulnare della lepre, ecc.,) e per specifiche misurazioni biometriche indicate dall'E.d.G.

L'Ente di gestione predisporrà schede di osservazione, censimento, misure biometriche, per il monitoraggio e la gestione della fauna nella Area Contigua, anche in conformità con i disposti dell'I.S.P.R.A.

Le schede debitamente compilate, dovranno essere restituite all'E.d.G., insieme al tesserino venatorio, entro il 1°marzo dell'anno successivo.

ART. 17

CATTURE E RIPOPOLAMENTI

L'unica forma di ripopolamento che non ha controindicazione tecnica è quella con animali provenienti da zone di ripopolamento e cattura localizzate nelle vicinanze dei luoghi di destinazione o l'irradiamento naturale. Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali, in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità previo parere dell'E.d.G. Essi avverranno sotto il controllo diretto del personale del Parco. Al di fuori di tale contesto, al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nel territorio dell'Area Contigua non è consentita l'immissione di esemplari di riproduttori di nessun tipo.

Nelle porzioni di Area Contigua indicate dall'E.d.G. è consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e fagiano, sulla base della consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e del calcolo della eventuale quota catturabile. Le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima decade di Dicembre fino al 31 Gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio per la lepre (senza l'uso del cane) e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano (rese inattive nottetempo). Le catture vengono autorizzate e realizzate da personale dell'Ente di Gestione, con la collaborazione dei cacciatori aventi diritto e di volontari indicati nominativamente dal Parco stesso. L'E.d.G., previa intesa con la Provincia, stabilisce la destinazione del catturato che potrà essere redistribuito sul territorio dell'Area Contigua con l'intento di costituirvi e rafforzarvi ecotipi locali, oppure ceduto a condizioni da stabilirsi ad altre zone protette della Provincia. Resta inteso che eventuali azioni di cattura, immissione o reintroduzione, dovranno essere soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dall'Ente di Gestione e sentita la Provincia (art.38 L.R. 6/2005).

ART. 18
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI

L'E.d.G. incentiva e ricerca criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche.....

L'E.d.G. stabilirà graduatorie di merito (tramite punteggi) per i cacciatori che presteranno la loro opera in favore del potenziamento del patrimonio faunistico, dei miglioramenti ambientali e di tutte le attività connesse con la gestione faunistica, comprese le attività di promozione e divulgazione.

ART. 19
RANDAGISMO

Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo.

ART.20
RISARCIMENTI E PREVENZIONI DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA

Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio dell'Area Contigua avverrà a norma di legge. L'E.d.G. potrà predisporre nuove procedure per ottimizzare sia il risarcimento dei danni, che le modalità per la richiesta di indennizzo del danno e per il suo accertamento, nonché le modalità di erogazione di sistemi di prevenzione.

L'E.d.G. ricercherà accordi con il competente Servizio Provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica ad attività agricole, in particolare al fine della distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli animali da cortile. In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio sono a carico della Provincia, nel rispetto della legislazione vigente. I contributi per il risarcimento danni a carico dell'Ente di Gestione, sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte nell'apposito capitolo di Bilancio dell'Ente stesso.

ART. 21
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

L'Ente Parco programmerà annualmente impegni di miglioramento ambientale a sostegno della fauna selvatica.

ART. 22
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA CON IL CANE DA SEGUITA

Nell'Area Contigua, durante l'esercizio venatorio, ad esclusione della caccia al Cinghiale, non potrà essere superato il numero di due componenti per squadra che pratici la caccia in battuta coi cani da seguita, con un massimo di un cane pro capite.

Inoltre, è vietato, alle squadre di cacciatori sullo stesso territorio, accordarsi e coordinarsi per una battuta comune.

E' altresì vietato fiancheggiare in qualsiasi modo la battuta, pur con l'ausilio di cani da ferma.

ART. 23
ADDESTRAMENTO CINEGETICO

Il normale addestramento come da Calendario Venatorio, sarà consentito alle sole persone ammesse all'esercizio venatorio nell'Area Contigua.

ART.24
SANZIONI

A chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, comprese le disposizioni contenute nell'allegato tecnico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 comma 1 lett. a) della L.R. 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della L.R. 21/84, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 689/81.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta di apposita Commissione nominata dall'Ente Parco, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area Contigua per l'annata in corso e fino ad un massimo di due anni.

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, tra cui:

L. 6.12.1991 n. 394 ; L.R. 17/02/2005 n.06; L. 11.2.1992 n. 157 ; L. R. 15.2.1994 n. 8 modificata dalla L.R. 16.02.2000 n.6 e succ.; Regolamento Regionale n. 1/08; Dir. 79/409/CEE; Dir. 92/43/CEE, L.R. 12.07.02 n. 14; Calendario Venatorio Regionale e Provinciale vigente.

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui all'art.10 e 14 e dalle sanzioni per le violazioni al presente regolamento saranno destinati prioritariamente a:

- Attuazione dei programmi faunistici del Parco e dell'Area Contigua
- Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il presente regolamento specifico di settore, detta le norme valide per la stagione venatoria 2013-2014; per l'annata venatoria 2014/2015 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale potrà apportare con propri atti, modifiche di carattere tecnico amministrativo.

Allegato Tecnico

CINGHIALE : PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE

Tempi e modalità

Tempi : contenuti nel rispetto della legislazione vigente in materia

Giornate e Orari venatori: come da Calendario Venatorio Provinciale ad esclusione di domenica e festivi in cui la caccia non è consentita.

La caccia al Cinghiale in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Non è consentita la pastorazione in ogni sua forma.

<i>Capi prelevabili</i>
<i>10 classe 0 e 1 (piccoli e giovani): dal 15 Agosto 2013 al 31 Gennaio 2014</i>
<i>4 femmine classe 2 (adulte) : dal 1 Ottobre 2013 al 31 Gennaio 2014</i>
<i>4 maschi classe 2 (adulti): dal 15 Agosto 2013 al 31 Gennaio 2014</i>

Capi assegnabili: i capi assegnabili ad ogni cacciatore e le parcelle di esercizio della caccia di selezione, anche in ragione della graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella stagione venatoria 2012/2013, verranno affidati nominalmente prima dell'inizio della stagione venatoria. Nel caso di rinuncia del capo assegnato da parte del cacciatore, lo stesso potrà essere assegnato ad altro cacciatore, nel rispetto del piano approvato ed in funzione prioritariamente della richiesta del cacciatore stesso.

Il Parco fornirà ad ogni cacciatore apposito contrassegno numerato corrispondente al capo assegnato.

Modalità: il foglio giornaliero di presenza dovrà essere recapitato al Parco mediante apposita cassetta opportunamente collocata nella sede del Parco. Potranno accedere alla apertura della citata cassetta e alla raccolta dei fogli giornalieri i soli Agenti dell'Ente di Gestione o altri Agenti (art.27 comma 27 L.R. 24/2011), in accordo con l'Ente di Gestione. L'Ente potrà predisporre altresì metodi ulteriori per facilitare la comunicazione tra i cacciatori esercitanti la caccia di selezione, sulla rispettiva presenza sul territorio nelle giornate di caccia.

L'Ente di gestione disciplina l'attività di accompagnamento, che deve essere effettuata comunque nel rispetto del Reg. Reg. 1/2008 e pertanto esercitata da un cacciatore in possesso della abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo. L'accompagnamento potrà essere effettuato anche da persone abilitate all'uopo autorizzate dall'Ente stesso, aventi un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con il sistema della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente le armi indicate nel Reg. Reg. 1/2008.

Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto di impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto ad avviare nel più breve tempo possibile, le procedure di recupero attraverso il conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero come da art. 2 comma 1 lett. g) Reg. Reg. 1/2008 e l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 20 del Reg. Reg.1/2008. Nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sovradescritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di Gestione.

Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) e dopo autorizzazione ad accedere rilasciata dal Parco stesso.

Il Parco predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

La ricerca con il cane da traccia è da considerarsi obbligatoria anche per il colpo sparato con esito negativo (colpo a vuoto).

Immediatamente dopo avere raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore l'apposito contrassegno numerato fornito dal Parco, lo stesso vale per l'apposito contrassegno numerato da inserirsi a livello mandibolare.

Il capo abbattuto o recuperato, deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata (e in quest'ultimo caso i visceri devono essere racchiusi in contenitori idonei e smaltiti a norma di legge), entro 12 ore dal recupero o dall'abbattimento, al Centro di Raccolta presso la sede della Vigilanza dell'Ente di Gestione (Via Olma, 3 Sala Baganza – PR), dandone congruo preavviso.

I dati sull'abbattimento vanno inseriti nell'apposita scheda predisposta dal Parco, unitamente ai dati biometrici. Trattamento delle spoglie, raccolta dei dati biometrici e campioni sanitari (in ottemperanza al Piano Regionale di Monitoraggio della Fauna Selvatica vigente), dovranno avvenire con la supervisione del personale del Parco incaricato appositamente.

Il cacciatore di selezione, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; la documentazione di avvenuta consegna, dovrà essere recapitata al Parco, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate, entro e non oltre una settimana dall'abbattimento.

Il cacciatore, su richiesta del Parco, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura della attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche tecniche, la mandibola del capo abbattuto, integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

In ragione del recupero delle spese sostenute per la organizzazione della caccia di selezione e relativamente alle spese da sostenersi per trattamento delle spoglie presso il Centro di raccolta, il Parco richiederà al cacciatore di selezione un contributo per ciascun animale abbattuto, che viene fissato dall'E.d.G. in euro 5/Kg peso eviscerato. Lo stesso vale per il capo ferito e non recuperato, per il quale l'E.d.G. stabilisce una quota di euro 50 per ogni animale di classe 0 e 1, di euro 100 per ogni animale di classe 2.

Durante la caccia al Cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

Il mancato rispetto delle modalità tutte contenute nell'allegato tecnico, laddove non già sanzionato tramite la legislazione vigente, comporterà l'irrogazione di una sanzione, come previsto all'art. 24 del regolamento, per :

- scambio di parcella senza autorizzazione
- mancata segnalazione dell'uscita
- mancata segnalazione tempestiva del ferimento del capo
- mancata applicazione della targhetta di abbattimento all'arto posteriore del capo
- recupero del capo ferito in giornata di silenzio venatorio senza averne dato preventiva comunicazione al Servizio Vigilanza del Parco
- recupero del capo ferito in area di Parco senza preventiva autorizzazione da parte dell'E.d.G. del Parco stesso
- mancata ricerca del capo ferito
- mancato trasporto del capo abbattuto al Centro di Raccolta
- mancato trasporto del capo abbattuto al Centro di Raccolta nei limiti di tempo consentiti

- *mancata compilazione delle schede biometriche e raccolta dei campioni sanitari per Piano Regionale di Monitoraggio della fauna selvatica*
- *mancata consegna al Parco della scheda biometrica relativa al capo abbattuto*
- *mancata consegna all'Istituto Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, dei campioni sanitari effettuati sul capo abbattuto*

Il Parco potrà produrre al Servizio Risorse Naturali della Provincia, una circostanziata relazione sui risultati ottenuti e sui problemi emersi entro il 30 Novembre 2013, in tempo utile per il prosieguo del piano nel mese di Gennaio 2014.

L'accesso alla caccia di selezione al Cinghiale avverrà con le stesse modalità previste nel regolamento (ex art. 8), con priorità per i cacciatori di selezione esercitanti nella annata 2012/2013 e/o appartenenti alle squadre di braccata e girata praticanti nella precedente stagione venatoria, in considerazione anche della apposita graduatoria (utilizzata altresì per l'assegnazione dei capi da abbattere) elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione e così stabilita :

- per ogni anno di anzianità di esercizio della caccia di selezione in area contigua p. + 1
- possesso di cane da traccia abilitato p.+1
- possesso del titolo di conduttore di cane da traccia p.+1
- partecipazione volontaria ai censimenti di ungulati in Parco e Area Contigua p.+1
- effettuazione di prestazioni d'opera volontarie p.+1
- corretta esecuzione del Piano di Abbattimento nell'anno precedente p.+2
- mancata esecuzione dell'abbattimento nell'anno precedente p.-2
- ferimento e mancato recupero dopo la ricerca p.-3
- abbattimento erroneo di femmina adulta al posto di maschio (nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 1 ottobre) p – 5
- abbattimento erroneo di femmina adulta al posto del maschio e viceversa p. – 2
- abbattimento erroneo della classe di età assegnata p. - 2

I casi di pari merito nella graduatoria, verranno sorteggiati. Eventuali capi riassegnati nel mese di Gennaio con la sola finalità di favorire il completamento del piano e non abbattuti, non comporteranno penalità nella graduatoria.

L'E.d.G. si riserva, in ragione del carattere sperimentale della caccia al cinghiale in selezione e della riorganizzazione generale, in conseguenza alla approvazione delle L.R. 24/2011, di apportare tramite propri e separati atti, modifiche o integrazioni all'Allegato Tecnico in ragione di eventuali problematiche che dovessero sorgere e si rendessero necessarie al fine di migliorarne la pratica gestionale e il conseguimento degli obiettivi di pianificazione che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale ha indicato.